

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO,
RECCIA, MAGNALBÒ, MEDURI, BEVILACQUA, BUCCIERO,
CURTO, LISI, MONTELEONE e COZZOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1998

Disposizioni in materia di commercializzazione dell’olio d’oliva italiano. Modifiche all’articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all’articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

ONOREVOLI SENATORI. - Le ultime forti manifestazioni di protesta registrate nel corso della campagna olearia del 1997, dirette a denunciare il grave stato di crisi del settore, hanno posto in luce alcuni non trascurabili problemi, la cui soluzione richiede immediati interventi, sia a livello di legislazione comunitaria che di quella nazionale.

È emerso che la nostra agricoltura, in particolare, viene gravemente danneggiata, oltre che da inadempienze e ritardi di altri Paesi, da talune operazioni poco trasparenti e corrette, nel senso che viene molto spesso presentato al consumo come olio di oliva italiano un prodotto industriale ottenuto attraverso procedimenti di raffinazioni e miscele con oli di scarsa qualità d'importazione.

Tutto questo a scapito della qualità, genuinità, tipicità del nostro prodotto e anche in pregiudizio di una competizione alla pari con le produzioni degli altri Paesi sui mercati interni e internazionali.

Si appalesa l'esigenza, quindi, di scoraggiare pratiche industriali e commerciali che mortificano le caratteristiche dell'olio di oliva italiano e che alla fine si risolvono in dispregio dei diritti dei consumatori; di quei diritti a salvaguardia dei quali l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea a non essersi ancora dato una apposita legge.

E impegnandosi nel far rispettare i diritti di chi consuma e segnatamente di chi consuma un alimento di vitale importanza come è l'olio d'oliva, è evidente che si contribuisce anche a rafforzare l'economia, a incrementare la produzione e, quindi, le vendite, i profitti.

Esaminando più da vicino la crisi del settore olivicolo, ci si accorge che una delle maggiori cause va individuata nella politica espansionistica di Spagna e Grecia: i man-

cati controlli sulle produzioni di questi soli due Paesi hanno causato il taglio del 27 per cento dell'aiuto comunitario, per un danno che l'Unione dei coltivatori olivicoli, l'UNESCO, ha quantificato in oltre 400 miliardi.

Le regioni maggiormente danneggiate sono state quelle del Sud e fra queste la Puglia, che da sola copre il 40 per cento della produzione italiana.

V'è stato uno spaventoso crollo del prezzo dell'olio sino a 40-50 mila lire al quintale, cifra che non consente di coprire neppure il costo della manodopera.

Non c'è dubbio che per tutta questa situazione, l'Unione europea ha le sue colpe, per avere da una parte incoraggiato l'abbandono temporaneo degli oliveti (il cosiddetto *set aside*) e dall'altra per non avere controllato le sovrapproduzioni di Paesi come quelli sopra citati.

I danni tuttavia derivano anche da cause «nostrane».

Così, per esempio, si è rivelata una deleteria astuzia quella pretesa di alcuni grandi produttori perchè nel 1993 la indicazione sulle etichette «prodotto e confezionato» venisse modificata nella sola parola «confezionato».

È stata la breccia per aprire la strada delle importazioni di prodotto straniero e la possibilità di fare apparire e commercializzare come «olio italiano» anche quello prodotto solo in parte nel nostro Paese, mischiato a olio di pessima qualità, proveniente, oltre che dalla Spagna e Grecia, anche da Tunisia, Algeria e altri Paesi, e magari soltanto filtrato e imbottigliato in Italia.

Ciò significa che chi acquista non è mai messo in grado di sapere cosa in effetti compera e cosa poi consuma a casa.

La possibilità di chiedere ed ottenere la «denominazione d'origine protetta» rappresenta sì una garanzia, una opportunità favorevole. Ma da sola non basta, se non viene accompagnata da una serie di ulteriori misure, quali le commissioni d'assaggio, i consorzi di tutela, i controlli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di appositi organismi regionali.

La «denominazione d'origine protetta» soprattutto non basta, perchè occorre garantire in termini generali la qualità, la genuinità, la tipicità del contenuto di tutte le confezioni sulle quali appare la indicazione «olio d'oliva», «olio vergine» o «olio extra vergine».

Libero mercato sì, ma con regole precise, ad evitare che ognuno possa fare quel che gli pare. Con regole di trasparenza, nell'interesse dei produttori, soprattutto se piccoli, e nell'interesse di tutti i consumatori.

Regole che se da una parte è pur vero che già esistono, dall'altra è anche vero che, quanto meno per i problemi in esame, non offrono risposte chiare, adeguate, sufficienti.

È il caso, per esempio, di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, in materia di etichettatura degli alimenti in attuazione delle direttive 79/112/CEE e 77/94/CEE, o nella legge 13 novembre 1960, n. 1407, per la classificazione e vendita degli oli di oliva, nonché nella legge 27 gennaio 1968, n. 35, per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi. Per non dire, infine, dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla cosiddetta «pubblicità ingannevole», che, secondo la giurisprudenza del Supremo collegio non risulta abrogato dal citato decreto n. 322 del 1982.

Proprio perchè in via generale e *in subjecta materia* esistono queste ed altre normative, non è il caso di procedere ad una nuova autonoma legge, che andrebbe a rendere ancor più frammentaria la già complessa e frastagliata legislazione, ma conviene piuttosto intervenire con lievi modifi-

che aggiuntive che servono a far raggiungere le suesposte finalità di maggior tutela della qualità e genuinità dell'olio d'oliva italiano.

In linea per altro con quelle che sono le disposizioni generali che il nostro ordinamento ha dovuto adottare in attuazione delle direttive CEE.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982 aveva previsto che «l'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sull'origine e la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso» e che l'articolo 11 dello stesso decreto aveva disposto che «l'indicazione del luogo di origine o di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto ovvero nel caso sia espressamente prevista da norme specifiche». Analoga disposizione è stata ribadita nell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE sull'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.

Tutto ciò premesso, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di aggiungere all'articolo 7 della legge n. 35 del 1968 due commi, con il primo dei quali rendere per le confezioni di olio di oliva, oltre a quelle prescritte con il comma 1, obbligatorie altre indicazioni indispensabili per una compiuta informazione dell'acquirente sulla esatta provenienza e qualità del prodotto; con l'altro limitare l'utilizzo della denominazione «*made in Italy*» al solo olio d'oliva realmente ricavato dal prodotto delle nostre terre.

Considerati che i controlli volti a prevenire le manipolazioni dell'olio d'oliva risultano con il trattato di Schengen ancor più difficili, con l'articolo 2 del presente disegno di legge si è ritenuto di scoraggiare le

sofisticazioni, aggiungendo ai divieti già contenuti nell'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, quello di detenere negli stabilimenti di raffinazione oli di oliva.

Con l'articolo 3, per consentire che i soggetti interessati si possano adeguare alle nuove disposizioni, in analogia anche a quanto stabilito nell'articolo 12 della legge n. 35 del 1968, si è ritenuto di concedere un termine di sei mesi per lo smaltimento dei prodotti ancora in commercio non in regola con le nuove disposizioni, trascorso il quale scatta l'obbligo della denuncia delle giacenze al servizio repressione frodi competente

per territorio; è stato, invece, previsto un termine di un mese dalla data di entrata in vigore della legge per la denuncia delle giacenze di olio vergine o extravergine presso gli stabilimenti di raffinazione.

Non si è ritenuto di prevedere alcuna diversa sanzione rispetto a quelle già previste nell'articolo 8 della legge n. 1407 del 1960 e 11 della legge n. 35 del 1968, visto che le violazioni delle nuove disposizioni sarebbero da valutare alla stessa stregua delle violazioni delle prescrizioni già vigenti e tenuto conto che queste norme sanzionatorie correttamente prevedono una graduazione di pena in corrispondenza alla entità dei fatti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per gli oli di oliva commestibili è fatto, altresì, obbligo di indicare sulle confezioni il nome e il cognome o la ragione sociale del produttore, la zona di produzione delle olive e la località di lavorazione, nonchè ogni informazione utile sulla qualità del prodotto.

1-*ter*. Gli oli d'oliva commestibili possono essere venduti o comunque commercializzati come prodotti italiani solo se l'intero ciclo di produzione, lavorazione e confezionamento si è svolto nel territorio nazionale».

Art. 2.

1. All'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Negli stabilimenti ove si proceda all'estrazione degli oli dai semi oleosi e dalla sansa greggia, nonchè in quelli ove si operi la rettifica degli oli di semi oleosi, degli oli di oliva vergini lampanti o degli oli di sansa greggi, nonchè nei locali annessi o intercomunicanti, è fatto altresì divieto di detenzione a qualsiasi titolo degli oli di oliva vergini classificati secondo il punto 1 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1915/87, del Consiglio del 2 luglio 1987 ad eccezione di quelli di cui alla lettera "d"».

Art. 3.

1. I prodotti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino presso le ditte confezionatrici o in commercio già confezionati con etichette non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 1 devono essere smaltiti entro sei mesi. Alla scadenza di detto termine le eventuali rimanenze dovranno essere denunciate ai servizi delle repressioni frodi competenti per territorio che apporranno sulle etichette stesse la dicitura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

2. Agli stessi servizi di cui al comma 1 dovranno essere denunciate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le giacenze di olio vergine ed extra vergine di oliva presenti negli stabilimenti o locali di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere o venda olio non conforme alle norme della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

2. Le infrazioni di cui al comma 1 sono punite con la sospensione della licenza di commercio fino a tre anni. Tale provvedimento è pubblicato almeno in un organo di informazione a rilevanza nazionale.

